

Comune di Villanuova sul Clisi

Provincia di Brescia



Individuazione del RETICOLO IDRICO MINORE ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002 e successiva D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003

Studio Geologia Ambiente

Dott. Geol. Laura Ziliani
Dott. Geol. Davide Gasparetti
Dott. Geol. Gianantonio Quassoli

25123 Brescia - Via T. Olivelli, 5
Tel. 030.3771189; Fax 030.3778086
e-mail: ziliani@numerica.it

Studio Ing. Antonio Di Pasquale

Dott. Ing. Antonio Di Pasquale
Dott. Ing. Enrico A. Colpani

25129 Brescia - Via Buffalore, 80
Tel./Fax 030.2310779
e-mail: dipasquale@libero.it

I TECNICI:

Dott. Geol. Laura Ziliani

Dott. Ing. Antonio Di Pasquale

Dott. Geol. Gianantonio Quassoli

Dott. Ing. Enrico A. Colpani

Oggetto:

RELAZIONE

Data:

DICEMBRE 2003

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO
AI SENSI DELLA D.G.R. 25 gennaio 2002 N. 7/7868
E DELLA D.G.R. 1 agosto 2003 N. 7/13950

INDICE

1. PREMESSA	pag. 2
2. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO	pag. 4
2.1 Corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale (F. Chiese) - (All. A - D.G.R. 1 agosto 2003 N. 7/13950)	pag. 4
2.2 Corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore - (All. B - D.G.R. 1 agosto 2003 N. 7/13950)	pag. 4
3. DELIMITAZIONE DELLE FASCE DI TUTELA	pag. 7
4. REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE	pag. 9
4.1 Norme di tutela dei corsi d'acqua	pag. 9
4.2 Norme per le fasce di rispetto	pag. 11
4.3 Prescrizioni	pag. 13
4.3.1 Verifica di compatibilità idraulica di nuove opere	pag. 13
4.3.2 Corsi d'acqua coperti	pag. 14
4.3.3 Corsi d'acqua utilizzati a fini irrigui	pag. 15
4.3.4 Canali artificiali di reti industriali o irrigue	pag. 15
4.3.5 Scarichi in corsi d'acqua	pag. 15
4.3.6 Procedura per concessioni nel caso d'interventi ricadenti nel demanio	pag. 16
4.3.7 Fabbricati esistenti nelle fasce di rispetto	pag. 17
4.3.8 Autorizzazione paesistica	pag. 17
4.3.9 Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica	pag. 17
4.4 Procedure per il rilascio delle autorizzazioni	pag. 18
4.4.1 Documentazione da presentare	pag. 18
4.4.2 Procedimento amministrativo	pag. 19
4.4.3. Canoni, cauzioni e spese d'istruttoria	pag. 19
5. Normativa di riferimento per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale di competenza regionale	pag. 20

1. PREMESSA

In attuazione della L.R. 1/2000 e seguendo le direttive contenute nella D.G.R. 25 gennaio 2002 n° 7/7868 e le successive modifiche contenute nella D.G.R. 1 agosto 2003 n° 7/13950 è stato individuato il reticolo idrico minore presente sul territorio del Comune di Villanuova Sul Clisi.

Successivamente si è proceduto alla delimitazione delle relative fasce di rispetto all'interno delle quali gli organi competenti si assumono i compiti di attività di polizia idraulica.

Allo scopo è stata prodotta una cartografia con l'*individuazione del reticolo idrico* suddiviso in base ai criteri espressi nell'Allegato B della D.G.R. 1 agosto 2003 N. 7/13950 (Reticolo idrico principale, Reticolo idrico minore e Reticolo idrico gestito dai Consorzi di Bonifica) e una cartografia con la *perimetrazione delle fasce di rispetto* all'interno delle quali si applica la normativa riportata di seguito.

L'individuazione delle fasce di rispetto è stata condotta sulla base dello *Studio geologico del territorio comunale ai sensi della L.R. 41/97* (febbraio 1997 e successivo adeguamento dell'aprile 2003). Nell'ambito di suddetto studio sono state individuate le aree vulnerabili dal punto di vista idraulico, rappresentate da:

- aree storicamente soggette ad allagamenti;
- aree potenzialmente soggette ad allagamenti, delimitate in base all'assetto geomorfologico e alle caratteristiche del corso d'acqua;
- aree interessate da dissesti e da fenomeni erosivi.

Laddove è stato possibile, la delimitazione delle fasce di rispetto ha quindi tenuto conto della conformazione geomorfologica del territorio, delle caratteristiche dei corsi d'acqua, nonché degli eventi alluvionali verificatisi in passato, altrimenti essa è stata eseguita in modo geometrico.

Le fasce così individuate hanno una triplice funzione: 1) evitare che nuovi edifici vengano realizzati a ridosso dei corsi d'acqua, laddove, in occasione di eventi di piena di carattere eccezionale, i fenomeni erosivi e gli episodi di esondazione sono più probabili; 2) consentire l'accesso ai corsi d'acqua per i necessari interventi di pulizia e di manutenzione; 3) lasciare lungo il reticolo idrico uno spazio con significato ambientale-paesaggistico, in accordo con l'obiettivo del P.A.I. di assicurare il progressivo miglioramento non solo delle condizioni di sicurezza, ma anche della qualità ambientale e paesaggistica del territorio.

È stato inoltre predisposto il *Regolamento dell'attività di polizia idraulica sul reticolo idrico minore di competenza comunale* che comprende le norme di tutela dei corsi d'acqua e le norme per le fasce di rispetto.

Si allega nel testo:

- ELENCO DEI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE GESTITO DAL COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI.

Si allegano fuori testo:

- Tav. 1: INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO N Scala 1:5.000;
- Tav. 2: DEFINIZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO N Scala 1:5.000;
- Tav. 3A/B/C/D: DEFINIZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO N Scala 1:2.000.

2. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO

2.1 CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE (F. CHIESE) - (ALL. A - D.G.R. 1 AGOSTO 2003 N. 7/13950)

Il reticolo idrico principale è costituito da tutti i corsi d'acqua inseriti nell'Allegato A della D.G.R. 1 agosto 2003 N. 7/13950.

Il territorio di Villanuova s/C è attraversato da un solo corso d'acqua inserito in questo elenco: il Fiume Chiese (BS077), che scorre da nord-est verso sud-ovest, ai piedi del versante meridionale della dorsale M. Selvapiana-Madonna della Neve.

Il F. Chiese, che è l'elemento idrografico che caratterizza il territorio di Villanuova s/C, nasce dal ghiacciaio dell'Adamello, nella testata della Val di Fumo, e dopo aver percorso la Val Daone e la Valle delle Giudicarie, sfocia nel Lago d'Idro. Quindi attraversa tutta la Val Sabbia e raggiunge la pianura dove, dopo un percorso di 147 km, confluisce nel F. Oglio.

Il bacino del F. Chiese chiuso alla stazione di Gavardo, immediatamente a sud del Comune di Villanuova, occupa una superficie pari a 934 km². Il corso d'acqua nel periodo di osservazione 1934-1971 ha presentato, sempre alla stazione di Gavardo, una portata massima di 604 m³/s ed una portata media pari a 34.7 m³/s.

Il corso d'acqua scorre all'estrema destra idrografica del fondovalle. Gli affluenti di destra quindi si gettano direttamente nel F. Chiese al termine del tratto montano. In sinistra idrografica l'unico affluente è costituito dal canale idroelettrico dell'ex cotonificio e dalla sua derivazione denominata Seriola Calchere.

All'estremità sudoccidentale del territorio comunale le acque del F. Chiese vengono nuovamente derivate per confluire nel canale idroelettrico del Lanificio Grignasco Garda.

2.2 CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE - (ALL. B - D.G.R. 1 AGOSTO 2003 N. 7/13950)

Il reticolo minore è costituito da tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio, non inseriti nell'elenco dell'allegato A della D.G.R. 1 agosto 2003 N. 7/13950.

L'individuazione del reticolo idrico minore è stata effettuata seguendo i criteri contenuti nell'Allegato B della D.G.R. 1 agosto 2003 N. 7/13950.

Sono stati acquisiti i dati riportati nelle carte catastali disponibili presso l'Ufficio Tecnico Comunale che sono ancora le medesime del Cessato Catasto. Successivamente sono stati individuati i corsi d'acqua riportati sulla cartografia ufficiale (Carta Tecnica Regionale e tavolette I.G.M.). Infine è stato effettuato un controllo sul terreno, anche al fine di individuare eventuali situazioni di interferenza tra il reticolo idrografico e la rete fognaria.

Sulle tavole *Individuazione del reticolo idrico* sono stati indicati con differente colore i corsi d'acqua:

- presenti sulla Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) e sul Nuovo Catasto Terreni (N.C.T.R.);
- non presenti né su C.T.R., né su N.C.T.R.;
- presenti solo su C.T.R.;
- presenti solo su N.C.T.R.;
- presenti sulle cartografie ufficiali, ma non più in uso.

Sulle tavole *Perimetrazione delle fasce di rispetto* sono stati indicati i tratti a cielo aperto e i tratti coperti.

Il reticolo idrografico individuato sul territorio comunale di Villanuova sul Clisi presenta caratteristiche marcatamente differenti per le aste idriche localizzate in sponda sinistra e per quelle localizzate in sponde destra del Fiume Chiese.

Il reticolo presente in sponda idrografica destra si caratterizza per l'esistenza di una serie di scoli montani con recapito nel Fiume Chiese; tra tali scoli, procedendo verso valle lungo il corso del Fiume Chiese si segnalano principalmente il **Torrente Mondale**, che segna il confine comunale con il territorio di Vobarno, il **Mulinello**, il **Botasciù**, il **Rosoli**, il **Bolzaga** o **Bondone** e infine, a segnare il confine comunale con il territorio di Gavardo, il **Rio di Vela**.

Il reticolo in sponda destra si presenta come più pianeggiante e si caratterizza per la presenza di alcuni canali ad uso irriguo o idroelettrico.

In primo luogo si segnala la presenza di un **canale ad uso idroelettrico** derivato dal Fiume Chiese in territorio comunale di Roé Volciano, alla frazione Novagli. Tale canale corre tra il Fiume Chiese e la ex S.S. 45 bis, in parte anche in rilevato fino al centro abitato di Villanuova ove, dopo l'utilizzo, si reimmette nel Chiese.

Immediatamente a Nord dell'abitato di Villanuova sul Clisi da tale canale si deriva la **Seriola Calchera**, mediante una bocca di presa sotto battente. Originariamente la presa della Seriola Calchera si trovava 350 più a monte, ma il tracciato originario è stato dismesso nel corso dei lavori di realizzazione della nuova S.S. 45 bis.

Successivamente alla derivazione dal canale idroelettrico la Seriola Calchera si divide in una serie di diramazioni che attraversano il centro abitato con funzione principale di irrigazione e di alimentazione di un certo numero di lavatoi in gran parte ancora esistenti e utilizzati.

Tali diramazioni sono per la maggior parte del proprio tracciato coperte e spesso localizzate in proprietà private o addirittura al di sotto di edifici storici.

Tra tali diramazioni si segnalano principalmente:

- il ramo A, con origine in via Mulino e recapito nel Fiume Chiese in Via Reghen;
- il ramo B, con origine dal ramo A a Sud di Via Circonvallazione e due possibili recapiti nel Fiume Chiese, uno in Vicolo Clisi e l'altro nei pressi di Via Brede;
- il ramo C, con origine in Via Mulino e recapito nel Fiume Chiese in Via Ponte Chiese;
- il ramo D, con origine dal ramo A in Via Circonvallazione e recapito nel Fiume Chiese a Sud del lanificio Grignasco, in territorio comunale di Gavardo;
- il ramo E, con origine dal ramo A in Via Roma e recapito nel ramo D in Viale Brescia.

Nei pressi dell'impianto di depurazione comunale è presente un'opera di presa dal Fiume Chiese che va ad alimentare un **secondo canale idroelettrico**. Tale canale corre parallelamente al Chiese in direzione del territorio comunale di Gavardo all'interno di un alveo artificiale a cielo aperto in alcuni tratti realizzato anche in rilevato.

La parte Sud-Est del territorio comunale è attraversata dal **Canale Legnago** che si origina all'interno del Comune, nella Valle del Fai, e corre in direzione Sud a cielo aperto verso il territorio del Comune di Gavardo.

Si allega l'elenco numerato dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore.

Nel territorio di Villanuova sul Clisi non sono presenti corsi d'acqua inseriti nell'All. D della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 (Reticolo dei corsi d'acqua e canali di bonifica gestiti dai Consorzi di Bonifica).

3. DELIMITAZIONE DELLE FASCE DI TUTELA

A tutela dei corpi idrici del territorio di Villanuova sul Clisi sono state istituite fasce di rispetto all'interno delle quali alcune attività ed opere sono vietate e/o soggette ad autorizzazione.

L'istituzione di questa fascia risulta indispensabile per garantire l'accessibilità dell'alveo ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

L'elevato grado di tutela è determinato dal ruolo di naturale zona di espansione delle acque durante eventi esondativi, nonché dalla possibilità che l'instaurarsi di fenomeni erosivi lungo le sponde e l'alveo del corso d'acqua provochino situazioni di rischio.

Inoltre la fascia consente di lasciare lungo il reticolo idrico uno spazio con significato ambientale e paesaggistico, in accordo con l'obiettivo del PAI di assicurare il progressivo miglioramento non solo delle condizioni di sicurezza, ma anche della qualità ambientale e paesaggistica del territorio.

Questa fascia è istituita per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale e per quelli appartenenti al reticolo idrografico minore presenti nel territorio di Villanuova sul Clisi, così come riportati nella carta del reticolo idrico.

La fascia assume una larghezza pari a 20 metri da ciascuna sponda (misurata a partire dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa) per quanto riguarda il reticolo idrografico principale (F. Chiese) e pari a 10 metri per il reticolo idrografico minore.

In corrispondenza delle aree urbane (centro edificato) tale fascia è stata ridotta ad una larghezza di 10 metri da ciascuna sponda per il reticolo idrografico principale (F. Chiese) e di 4 metri da ciascuna sponda per il reticolo idrografico minore.

Per i tratti intubati o tombinati la fascia si estende per 1 m da ciascun lato, al fine di permettere gli interventi di manutenzione. Si sottolinea la difficoltà di rendere cartograficamente l'ampiezza della fascia per i tratti intubati e si raccomanda quindi di attenersi alla distanza indicata nel presente elaborato tecnico normativo.

L'esatta delimitazione delle fasce di rispetto, così come individuate nella carta del reticolo idrografico, dovrà essere riportata per ogni singolo intervento soggetto ad autorizzazione, nelle planimetrie ottenute da rilievi topografici di dettaglio dell'area oggetto dell'intervento. Tenuto conto delle oggettive difficoltà d'accesso in talune aree private, nella definizione dell'estensione e ubicazione delle aree soggette a tutela si dovrà tenere conto in via prioritaria delle norme fissate nel presente elaborato tecnico normativo, verificando nei rilievi di dettaglio l'esatta ubicazione degli elementi idrografici.

Si raccomanda, nel caso di nuovi interventi sul territorio, di valutare con attenzione il problema dello smaltimento delle acque e le conseguenze che questo crea sulla rete idrografica.

4. REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE

4.1 NORME DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

Attività vietate

Sono lavori e atti vietati in modo assoluto lungo i corsi d'acqua, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) la copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua (art. 41 dlgs. 152/99), che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità;
- b) l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- c) le variazioni o alterazioni alle opere di difesa e regimazione idraulica e relativi manufatti;
- d) qualunque opera o manufatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti;
- e) le piantagioni all'interno degli alvei dei fiumi, torrenti e colatori;
- f) il danneggiamento e l'eliminazione con ogni mezzo dei ceppi degli alberi ed ogni opera anche in legno che sostengono le rive e gli argini dei corsi d'acqua;
- g) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altro per l'esercizio della pesca con le quali si alterasse il corso naturale delle acque;
- h) il posizionamento longitudinalmente, in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d'acqua;
- i) l'estrazione di materiale inerte che non sia funzionale ad interventi di sistemazione idraulica;
- j) lo scarico nei corpi idrici delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne così come disciplinate dalla normativa regionale di settore, L.R. 62/85.

Attività soggette ad autorizzazione

Possono essere eseguiti solo dopo il rilascio di formale autorizzazione:

- a) in generale gli interventi che non siano in grado d'influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua, le opere e gli interventi volti alla difesa, alla sistemazione idraulica ed al monitoraggio dei fenomeni;
- b) le opere e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compresa l'eliminazione della vegetazione infestante arborea, se necessario, e la rimozione di accumuli di materiali nell'alveo per ripristinare e mantenere le funzioni idrauliche e ambientali dei corsi d'acqua;
- c) le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno dei centri abitati e comunque dove non vi siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- d) le opere di sistemazione idraulica delle sponde e dei manufatti per la regimazione dei deflussi e per la captazione e lo scarico delle acque, compresa la ricostruzione dei manufatti esistenti, senza variazione di posizione e forme;
- e) le variazioni di tracciato dei corsi d'acqua solo nel caso ne venga accertata la necessità sotto l'aspetto idraulico e ambientale; in tal caso il progetto dovrà riguardare anche la nuova fascia di rispetto;
- f) le opere e le strutture fisse per l'attraversamento viabile pedonale e carrabile, anche a guado o in manufatto sub alveo;
- g) i ponti canale e le botti a sifone;
- h) le rampe di accesso agli argini e all'alveo; gli attraversamenti aerei di linee di servizi;
- i) gli attraversamenti sub alveo di linee e tubazioni di servizi;
- j) il posizionamento longitudinalmente in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, purché siano interrato e non si riduca la sezione del corso d'acqua, previo studio di compatibilità dell'intervento con riferimento alla prevedibile evoluzione morfologica dell'alveo;
- k) la realizzazione di opere di derivazione di acque pubbliche in concessione;

- l) la copertura dei corsi d'acqua solo se imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità (art. 41 dlgs. 152/99);
- m) lo scarico di acque meteoriche, delle acque fognarie degli scolmatori di troppo pieno, di acque fognarie depurate ed acque industriali nei corsi d'acqua previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

4.2. NORME PER LE FASCE DI RISPETTO

Attività vietate

Sono vietati i seguenti lavori ed atti:

- a) la costruzione di edifici, di manufatti anche totalmente interrati e di ogni tipo di impianto tecnologico, fatte salve le opere attinenti alla difesa e alla regimazione idraulica, alla derivazione, al controllo e allo scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, nei casi previsti nel precedente paragrafo 4.1.;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal dlgs. N°22/57, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- d) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- e) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- f) i movimenti terra e le operazioni di scavo che modifichino sostanzialmente il profilo del terreno in una fascia non inferiore a 4 metri dal ciglio di sponda, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
- g) l'interclusione della fascia di rispetto;
- h) le piantagioni da alberi e siepi ad una distanza minore di 4 m dal ciglio della sponda, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso,

avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;

- i) la realizzazione di muri e/o recinzioni non asportabili ad una distanza minore di 10 m dal ciglio della sponda, laddove la fascia ha un'ampiezza minima di 10 m, e di 4 m dal ciglio della sponda, laddove la fascia ha un'ampiezza minima di 4 m;
- j) il pascolo e la permanenza del bestiame;
- k) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere.

Attività soggette ad autorizzazione

Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione i seguenti lavori ed atti:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. n°457/1978;
- c) all'interno del centro edificato la ristrutturazione edilizia ai sensi della lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza mutamento di destinazione d'uso e senza aumenti di superficie e volume;
- d) gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- e) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- f) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- g) le recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche ad una distanza non inferiore a 4 metri dal ciglio superiore della sponda;
- h) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- i) la posa di tubazioni e linee di servizi diversamente non localizzabili, previa verifica a seguito di studio di compatibilità dell'intervento;
- j) linee aeree e relativi pali e sostegni;

- k) la realizzazione di interventi di viabilità e di sistemazione a verde, con formazione di percorsi pedonali e ciclabili senza attrezzature fisse, tali da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
- l) gli interventi di sistemazione ambientale e del verde volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- m) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del dlgs. n°22/1997;
- n) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idraulico del bacino di riferimento;
- o) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del dlgs. N°22/97 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art.6 del suddetto decreto legislativo.
- p) il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali.

4.3. PRESCRIZIONI

4.3.1. Verifica di compatibilità idraulica di nuove opere

Le nuove opere che interferiscono direttamente o indirettamente con il regime del corso d'acqua potranno essere realizzate solo se ne sarà dimostrata la compatibilità idraulica.

Le opere di rilevante importanza, quali: opere di derivazione d'acqua, traverse fluviali, nuove arginature, ponti e opere di attraversamento in generale (gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) di luce superiore a 6 m e simili, dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99).

Il comune valuterà se richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori. Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica che attesti che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1 metro.

In casi eccezionali, per corsi d'acqua di piccole dimensioni e manufatti di modesta importanza, potranno essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

È comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- a) restringere la sezione mediante le spalle e rilevati di accesso,
- b) avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna,
- c) comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di strutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. Se necessarie queste dovranno essere interrato.

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente protetti dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

I manufatti di attraversamento dovranno essere dimensionati tenendo conto di possibile aumento del carico idraulico e dovranno essere verificati nei riguardi del possibile trasporto solido del corso d'acqua, al fine di ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiali sedimentabili o flottanti.

4.3.2. Corsi d'acqua coperti

Lungo i tratti tombinati la larghezza della fascia di rispetto è pari a quella del canale aumentata di 1 m per parte, al fine di consentire l'ispezione e la manutenzione del canale.

Le nuove coperture, qualora ammissibili, dovranno essere verificate dal punto di vista idraulico e dovranno essere progettate con particolare riguardo alle attività di manutenzione del canale.

Al progetto delle opere dovrà essere allegato il fascicolo della manutenzione, nel quale dovranno essere specificati: le modalità di accesso e di esecuzione dei lavori di manutenzione e la periodicità.

4.3.3. Corsi d'acqua utilizzati a fini irrigui

Nel caso di corsi d'acqua del reticolo idrico minore utilizzati a fini irrigui, i soggetti titolari della concessione demaniale sono obbligati a rendere noti al Comune le modalità ed i tempi di esercizio delle loro attività, specialmente per quanto attiene all'approvvigionamento, alla manovra di paratoie e di chiuse ed alle operazioni di manutenzione, fornendo il nominativo ed il recapito del responsabile di dette operazioni.

In ogni caso l'attività irrigua dovrà essere compatibile con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

4.3.4. Canali artificiali di reti industriali o irrigue

Sono compresi nel reticolo idrico minore i canali artificiali realizzati per la derivazione e l'uso in concessione di acque pubbliche aventi rilevanza idraulica o ambientale.

Per tali canali valgono quindi le norme di polizia idraulica applicabili ai corsi d'acqua del reticolo minore, fatti salvi i diritti di proprietà e gli obblighi derivanti dagli atti di concessione e degli statuti consortili.

Per tali canali potranno essere autorizzate modifiche del tracciato o copertura nel caso ne venga accertata la necessità sotto l'aspetto idraulico e ambientale.

4.3.5. Scarichi in corsi d'acqua

L'autorizzazione agli scarichi nei corsi d'acqua viene rilasciata esclusivamente ai fini idraulici sotto l'aspetto della quantità delle portate conferite.

Per quanto riguarda la qualità delle acque, gli scarichi rientranti nell'ambito di applicazione del Dlgs n.152/1999, dovranno acquisire le prescritte autorizzazioni dell'autorità competente, in aggiunta a quella idraulica di cui alla presente normativa.

La materia è normata dall'art.12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In genere il richiedente l'autorizzazione allo scarico dovrà verificare la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva ed in assenza di più puntuali indicazioni, si dovrà rispettare quanto disposto dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque che indica i seguenti parametri di ammissibilità:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale ed industriale.
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Le domande di autorizzazione dovranno essere accompagnate da una relazione idrologica e idraulica, redatta con i metodi e i criteri stabiliti dall'Autorità di Bacino e dalla Regione, a dimostrazione dell'entità dello scarico e della compatibilità del ricettore.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Nel caso in cui il corpo idrico risulti insufficiente allo smaltimento delle portate scaricate e/o affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione con restituzione modale nella rete, ecc.) previa verifica della permeabilità dei terreni.

4.3.6. Procedura per concessioni nel caso d'interventi ricadenti nel demanio

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 41 del d.lgs. 152/1999, le aree demaniali di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Per l'espletamento delle competenze autorizzatorie e concessorie concernenti il reticolo idrico, i Comuni potranno utilizzare i decreti e disciplinari tipo approvati con D.d.g. n° 25125 del 13 Dicembre 2002 (allegati A, B, C, D).

4.3.7. Fabbricati esistenti nelle fasce di rispetto

All'interno delle fasce di rispetto sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art.31 della L. 5 agosto 1978, n. 457.

All'interno del centro edificato è ammessa la ristrutturazione edilizia ai sensi della: lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza mutamento di destinazione d'uso e senza aumenti di superficie e volume.

Sono consentiti interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

Potranno essere ammesse quelle modifiche edilizie atte a migliorare le condizioni idrauliche di sicurezza e di accesso e manutenzione al corso d'acqua.

Nel caso di fabbricati e strutture private in genere in precarie condizioni di stabilità, tali da costituire serio rischio per il regolare deflusso delle acque, il Comune, mediante ordinanza sindacale, ingiungerà ai proprietari la messa in sicurezza dei fabbricati, assegnando un congruo termine per l'esecuzione. In caso di inadempienza o di somma urgenza, il Comune potrà intervenire direttamente, addebitando le spese dell'intervento ai proprietari.

4.3.8. Autorizzazione paesistica

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - Direzione Territorio e Urbanistica - U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle subdelegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 18/1997 e dalle successive modificazioni.

4.3.9. Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere al ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85.

4.4. PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

4.4.1. Documentazione da presentare

Le domande di autorizzazione ai fini idraulici all'esecuzione delle opere e degli interventi ammissibili o di concessione di area demaniale, in caso ricorrano i presupposti, dovranno essere presentate al Comune in tre originali di cui uno in bollo, ed essere corredate dai documenti elencati nel seguito:

1. Relazione tecnica generale (redatta da un tecnico abilitato):
 - individuazione del luogo e motivazione della domanda;
 - descrizione tecnica particolareggiata del progetto;
 - fascicolo della manutenzione;
 - assunzione della responsabilità per la manutenzione di quanto realizzato e per i danni causati sia durante i lavori che in seguito a causa delle opere e delle attività oggetto dell'autorizzazione o della concessione;
2. Relazioni tecniche specialistiche (se necessarie o richieste, redatte da tecnici abilitati ed esperti in materia):
 - verifiche idrologiche ed idrauliche;
 - relazione geologica;
 - relazione di calcolo delle strutture;
3. Elaborati grafici:
 - corografia in scala 1:10.000 con l'indicazione della posizione dell'intervento;
 - estratto mappa catastale originale con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
 - estratto del P.R.G. con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
 - planimetria quotata dello stato di fatto e del progetto;
 - profilo longitudinale del corso d'acqua di rilievo e di progetto, se necessario;
 - sezioni trasversali di rilievo e di progetto, nel numero e nelle posizioni necessarie a rappresentare compiutamente le opere da eseguire;
 - particolari costruttivi e strutturali, se necessario.

4.4.2. Procedimento amministrativo

All'atto del ricevimento della domanda un originale viene restituito con l'attestazione della data di presentazione.

L'Ufficio ha la facoltà di richiedere, successivamente alla presentazione della domanda, la documentazione che risultasse mancante o incompleta, o che sia ritenuta necessaria, fissando un termine per la nuova presentazione.

Nel caso di gravi lacune o mancanze nella documentazione presentata, o decorso invano il termine di cui al punto precedente, la domanda sarà dichiarata irricevibile e quindi respinta.

Negli atti autorizzati o concessori verranno stabiliti, con specifici disciplinari che dovranno essere sottoscritti per accettazione del richiedente: le condizioni, gli obblighi e la durata dell'autorizzazione o della concessione.

4.4.3. Canoni, cauzioni e spese d'istruttoria

Ogni autorizzazione o concessione è soggetta al pagamento del canone regionale di polizia idraulica calcolato dal Comune in base agli importi stabiliti nell'Allegato C della D.G.R. 1 Agosto 2003 n.7/13950.

Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ai fini idraulici è subordinato al versamento di un importo cauzionale, pari alla prima annualità del canone, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

Il Comune potrà richiedere il pagamento delle spese di istruttoria della pratica.

5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER I CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE DI COMPETENZA REGIONALE

Le funzioni di polizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale, di cui all'Allegato A della D.G.R. 1 Agosto 2003 n.7/13950, rientrano nelle competenze regionali.

Si applica la normativa contenuta nelle disposizioni legislative sotto elencate:

- R.D. 25 Luglio 1904 n.523, artt. 59, 96, 97, 98, 99, 100 e 101, fatta salva l'eventuale diversa delimitazione delle fasce di rispetto idraulico definite nel presente elaborato;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n.18 in data 26 Aprile 2001;
- D.G.R. 11 Dicembre 2001 n.7/73265 - Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (PAI) in campo urbanistico;
- D.G.R. 25 Gennaio 2002 n.7/7868 e D.G.R. 1 Agosto 2003 n.7/13950 - Reticolo idrico.

Le istanze riguardanti i corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto appartenenti al reticolo idrico principale dovranno essere presentate alla Regione Lombardia - Sede Territoriale di Brescia - Struttura Sviluppo del Territorio.

Brescia, dicembre 2003

Dott. Geol. Laura Ziliani



Dott. Ing. Antonio di Pasquale



Dott. Geol. Gianantonio Quassoli



Dott. Ing. Enrico A. Colpani



ALLEGATO 1

ELENCO DEI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE
GESTITO DAL COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI.

1. PREMESSA

Il presente allegato riporta un elenco numerato dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore gestito dal Comune di Villanuova sul Clisi.

L'elenco è stato organizzato sull'esempio di quello prodotto dalla Regione Lombardia per la determinazione del reticolo idrico principale (All. A della D.G.R. 1 agosto 2003 n° 7/13950).

La tabella è costituita da quattro colonne delle quali di seguito viene illustrato il significato.

NUMERAZIONE PROGRESSIVA

I corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore gestiti dal Comune di Villanuova sul Clisi sono stati numerati utilizzando una sigla identificativa del Comune di appartenenza (VSC) e un valore numerico progressivo.

DENOMINAZIONE O LOCALITÀ

In questa colonna è riportata la denominazione dei corsi d'acqua come indicato nelle cartografie ufficiali o, dove questa è assente, la denominazione in uso presso gli abitanti locali o una descrizione della posizione facendo riferimento ai toponimi e alle località più vicine.

FOCE O SBOCCO

La colonna riporta la denominazione del corpo idrico nel quale si immette il corso d'acqua in oggetto. In alternativa si segnala se il corso d'acqua defluisce in territori comunali limitrofi oppure spaglia nei campi.

TRATTO FASCIATO

L'ultima colonna riporta l'ampiezza del tratto fasciato e quindi soggetto alla normativa riportata il relazione ed eventualmente i tratti in cui l'ampiezza delle fasce stesse varia.

Le distanze in metri lineari riportate si intendono o dal ciglio superiore della sponda incisa o dal piede esterno dell'argine dove presente.

ELENCO DEI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE GESTITO DAL COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI

Num. Progr.	Denominazione o località	Foce o sbocco	Tratto fasciato (l'ampiezza della fascia si intende dal ciglio superiore della scarpata o dal piede esterno dell'argine)
VSC001	Rio Valle di Bolzaga	F. Chiese	tutto il corso: 10 m
VSC002	Rio Valle di Botasciu	F. Chiese	tutto il corso: 10 m
VSC003	Canale idroelettrico ex-Cotonificio	F. Chiese	tutto il corso: 10 m, tranne il tratto finale intubato: 1 m
VSC004	Canale idroelettrico Lanificio	F. Chiese in Comune di Gavardo	tutto il corso: 10 m
VSC005	Rio Legnago	Comune di Gavardo	tutto il corso: 10 m, tranne il tratto intubato a monte dell'attraversamento della ss n. 45bis: 1 m
VSC006	Rio Valle di Mulinello	F. Chiese	tutto il corso: 10 m
VSC007	Rio di Quarena	F. Chiese in Comune di Gavardo	tutto il corso: 10 m
VSC008	Rio di Vela	F. Chiese	tutto il corso: 10 m
VSC009	Rio Valle di Rosoli	F. Chiese	tutto il corso: 10 m
VSC010	Senza Nome	T. Mondale (VSC040)	tutto il corso: 10 m
VSC011	Senza Nome	T. Mondale (VSC040)	tutto il corso: 10 m
VSC012	Rio di Caneto	F. Chiese	tutto il corso: 10 m
VSC013	Senza Nome	F. Chiese	tutto il corso: 10 m, tranne il tratto finale intubato: 1 m
VSC014	Rio di Valverde	F. Chiese	tutto il corso: 10 m, tranne il tratto finale intubato: 1 m
VSC015	Senza Nome	Rio di Valverde (VSC014)	tutto il corso: 10 m
VSC016	Senza Nome	Rio di Valverde (VSC014)	tutto il corso: 10 m
VSC017	Senza Nome	Rio di Valverde (VSC014)	tutto il corso: 10 m
VSC018	Senza Nome	Mulinello (VSC006)	tutto il corso: 10 m
VSC019	Senza Nome	F. Chiese	tutto il corso: 10 m
VSC020	Senza Nome	Comune di Sabbio Chiese	tutto il corso: 10 m
VSC021	Senza Nome	Comune di Sabbio Chiese	tutto il corso: 10 m
VSC022	Senza Nome	Comune di Sabbio Chiese	tutto il corso: 10 m
VSC023	Senza Nome	Comune di Sabbio Chiese	tutto il corso: 10 m
VSC024	Senza Nome	Comune di Sabbio Chiese	tutto il corso: 10 m

Num. Progr.	Denominazione o località	Foce o sbocco	Tratto fasciato (l'ampiezza della fascia si intende dal ciglio superiore della scarpata o dal piede esterno dell'argine)
VSC025	Senza Nome	Comune di Sabbio Chiese	tutto il corso: 10 m
VSC026	Senza Nome	Rio Legnago (VSC005)	tutto il corso: 10 m
VSC027	Senza Nome	Rio Legnago (VSC005)	tutto il corso: 10 m
VSC028	Senza Nome	Comune di Gavardo	tutto il corso: 10 m
VSC029	Senza Nome	Rio Valle di Bolzaga (VSC001)	tutto il corso: 10 m
VSC030	Senza Nome	Rio Valle di Botasciu (VSC002)	tutto il corso: 10 m
VSC031	Senza Nome	spaglia nei campi	tutto il corso: 10 m
VSC032	Senza Nome	F. Chiese	tutto il corso: 10 m
VSC033	Senza Nome	Rio Valle di Mulinello (VSC006)	tutto il corso: 10 m
VSC034	Seriola Calchere	si suddivide in diversi rami	tutto il corso: 4 m, tranne i tratti intubati: 1 m
VSC035	Seriola Calchere Ramo A	F. Chiese	tutto il corso: 4 m, tranne i tratti intubati: 1 m
VSC036	Seriola Calchere Ramo B	F. Chiese	tutto il corso: 4 m, tranne i tratti intubati: 1 m
VSC037	Seriola Calchere Ramo C	F. Chiese	tutto il corso è intubato: 1 m
VSC038	Seriola Calchere Ramo D	Comune di Gavardo	tutto il corso: 4 m, tranne i tratti intubati: 1 m
VSC039	Seriola Calchere Ramo E	VSC038	tutto il corso: 4 m, tranne i tratti intubati: 1 m
VSC040	Torrente Mondale	F. Chiese	tutto il corso: 10 m